

ALLEGATO ALL'ATTO N° 4177
REGISTRATO a UDINE il 19 APR. 2013
SERIE 3 - PRIVATI N.A. - p. IL DIRETTORE PROVINCIALE
Eliana Kodermas
L'addetto

STATUTO
"IL PIFFERAIO MAGICO"
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

TITOLO I

Denominazione - sede Sociale

Art. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art.36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con durata illimitata, un'associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro operante nel settore sportivo, ricreativo e culturale, denominata "Il Pifferaio Magico Associazione Sportiva Dilettantistica" in breve individuata anche con la sigla IPM A.S.D. con sede in Martignacco, via San Biagio, 60/2. Essa è affiliata allo CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale), Ente di promozione sportivo riconosciuto dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e relative strutture periferiche. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre Associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di Promozione Sportiva, alle leghe sportive e simili, sia nazionali sia locali. L'associazione si conforma alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive nazionali o degli Enti di promozione Sportiva cui si affilierà.

TITOLO II

Scopo - oggetto

Art. 2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. L'associazione è apolitica, non ha alcun fine di lucro e opera per fini sportivi dilettantistici, educativi, ricreativi, sociali e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento degli interessi collettivi. L'Associazione sportiva dilettantistica ha lo scopo fondamentale di promuovere e sviluppare l'attività sportiva di sport aggregativi in genere, della danza e del fitness, e potrà inoltre promuovere e gestire attività culturali, educative e formative, ricreative, musicali.

Art. 3

E' espressamente esclusa ogni attività sportiva professionistica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.



L'associazione si propone di:

- a) Promuovere e sviluppare l'attività sportiva dilettantistica;
- b) Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- c) Organizzare e preparare squadre sportive o singoli atleti per la partecipazione a campionati, gare, manifestazioni, di tutte le discipline sportive, nonché istituire ogni altra attività presso centri scolastici, in luoghi ricreativi del tempo libero o comunque atte allo sviluppo dello sport;
- d) Indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- e) **Organizzare attività sportive dilettantistiche, ed eventi inerenti, compresa l'attività didattica;**
- f) Organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
Inoltre, l'associazione, potrà svolgere le seguenti attività accessori comunque finalizzate al finanziamento delle attività istituzionali:
- g) Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e/o privati per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportive;
- h) Allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative e culturali nei territori in cui opera l'associazione;
- i) Curare la pubblicazione di libri e/o riviste inerenti l'oggetto sociale;
- j) Esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.


TITOLO III

Soci

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Potranno inoltre essere soci, Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione, e gli Enti pubblici e privati aventi finalità sportive dilettantistiche, nonché scopi sociali ed umanitari.

E' esclusa ogni forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa. **Le categorie dei soci sono le seguenti:**



- a) Soci onorari: coloro che si siano particolarmente distinti nello sport o che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell'Associazione;
- b) Soci fondatori: coloro che intervenendo nella fase costitutiva danno vita all'Associazione;
- c) Soci ordinari: coloro che pagano la quota associativa;
- d) Soci sostenitori: coloro che economicamente sostengono l'associazione e ne facciano richiesta;

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione e pertanto **tutti i soci hanno parità di diritti** .

Art. 5

Chi intende essere ammesso come socio, dovrà farne richiesta, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L'aspirante socio dovrà inoltre confermare l'accettazione delle condizioni assicurative. La domanda del minore d'età deve essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale. All'atto della ratifica da parte del Consiglio Direttivo sarà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

Art. 6


La qualifica di socio da diritto:

- a) A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) A partecipare alla vita associativa e, se maggiorenni, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello statuto e di eventuali regolamenti;
- c) A partecipare all'elezione, se maggiorenni, degli organi direttivi;
- d) **Ad essere eletti, se maggiorenni, per la nomina agli organi direttivi dell'Associazione.**

I soci sono tenuti:

- a) All'osservanza dello statuto sociale e di eventuali regolamenti interni;
- b) Al versamento delle quote sociali nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.
- c) Le quote e i contributi associativi sono intransmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non rivalutabili e, in ogni caso, non potranno mai essere restituiti.

TITOLO IV



Recesso - Esclusione

Art. 7

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 8

L'esclusione sarà automatica nel caso in cui, decorso un anno dall'iscrizione a libro soci, non abbia provveduto a pagare il contributo annuale (quota associativa) determinata dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà invece deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) Che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti sociali e delle Federazioni e/o Enti di promozione sportiva a cui si affilierà, e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;
- b) Che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento delle quote mensili;
- c) Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- d) Che eserciti un atteggiamento non leale e rispettoso verso gli altri soci e non educativo verso i soci di minore età;
- e) Che, in qualunque modo, arrechi gravi danni, anche morali, all'associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.

Art. 9

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera o email.

TITOLO V

Fondo Comune

Art. 10

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito da contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'associazione per un migliore conseguimento degli scopi sociali, e da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, proventi delle attività, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del sodalizio, salvo che la destinazione, o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Esercizio sociale – Rendiconto economico-finanziario

